

TI_GERICHTE 14.2025.62 vom 6. August 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2025.62

FR: TI_GERICHTE 14.2025.62 du 6 août 2025

IT: TI_GERICHTE 14.2025.62 del 6 agosto 2025

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposta federale diretta. Legittimazione del Cantone

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore, dopo aver evidenziato che CON1 non aveva presentato osservazioni entro il termine a lui assegnato, ha rilevato che il RE1 poteva effettuare la riscossione in proprio nome e ottenere il rigetto dell'opposizione unicamente con riferimento ai crediti di propria pertinenza e documentati mediante produzione non solo dell'ACB ma anche delle relative decisioni amministrative esecutive, ovvero, per quanto riguarda quelli documentati nei doc. C1-C4, solo quelli di fr. 3'542.– per l'imposta cantonale 2010, di fr. 300.– quale multa relativa all'imposta cantonale e di fr. 132.– per imposta cantonale speciale (fr. 3'974.– complessivi), ma non quello di fr. 595.– a titolo di imposta federale diretta 2010 e, per quanto riguarda i crediti documentati nei doc. D1-D3, solo quelli di fr. 3'448.– per l'imposta cantonale 2009 e di fr. 150.– quale multa relativa all'imposta cantonale (fr. 3'598.– complessivi), ma non quello di fr. 535.– per l'imposta federale diretta 2009. Ha pure negato il rigetto per le spese esecutive (da recuperare ex art. 68 cpv. 2 LEF). Di conseguenza, ha accordato il rigetto definitivo dell'opposizione unicamente per fr. 7'572.– (fr. 3'974.– + fr. 3'598.–).

E. 4

Nel reclamo il RE1 osserva che secondo l'art. 2 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) la tassazione e la riscossione dell'IFD spettano ai Cantoni, e meglio a quello in cui è operata la tassazione (art. 160 LIFD), come pure che i Cantoni devono poi versare alla Confederazione il 78.8% delle imposte incassate, delle multe inflitte e degli interessi riscossi (art. 196 cpv. 1 LIFD) e assumersi le spese risultanti dall'esecuzione dell'IFD (art. 198 LIFD). Evidenzia poi che, pur spettando il credito fiscale prevalentemente alla Confederazione, nei confronti del contribuente è il Cantone ad essere creditore dell'IFD. Chiede dunque di pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione anche per i crediti di fr. 535.– e fr. 595.– relativi all'imposta federale diretta 2009 e 2010, riconoscendo invece che per gli altri crediti di diritto pubblico menzionati nell'ACB n. ____ 502 non poteva essere concesso il rigetto, in assenza delle decisioni che vi stavano alla base.

E. 5

In data 27 maggio 2025 CON1 ha prodotto due plichi di documenti, omettendo tuttavia di formulare qualsivoglia osservazione al reclamo o corredare i documenti di spiegazioni e richieste, sicché i medesimi non possono essere considerati.

E. 6

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 II 182 consid. 2.2.5) e di questa Camera (CEF 14.2018.126 del 14 gennaio 2019, consid. 5.2 e riferimenti, RtiD 2019 II 777 n. 44c), poiché l'imposta federale diretta viene riscossa dal Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 2 e 160 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD, RS 642.11]) quest'ultimo, nella sua qualità di creditore ("Steuergläubiger") dispone della facoltà di agire quale parte in rappresentanza della Confederazione Svizzera e può procedere – singolarmente o tramite suoi rappresentanti – in via esecutiva per l'incasso forzato di un credito stabilito in una decisione di tassazione definitiva e inoltrare quindi anche la relativa istanza di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

E. 7

Ne discende che la censura del reclamante merita accoglimento. Risultando i due crediti in questione contenuti negli importi di cui al PE n. _____01 quali "EKSB 2009" e EKSB 2010" ("Einkommenssteuer Bund 2009" e "Einkommenssteuer Bund 2010"), essendo gli stessi documentati dalle decisioni di tassazione 18 luglio 2011 (IFD 2010, fr. 595.–) e 12 luglio 2010 (IFD 2009, fr. 535.–) e dalle relative attestazioni di passaggio in giudicato (cfr. doc. C3 e D2), e non avendo CON1 sollevato alcuna contestazione avverso l'istanza o che altrimenti osti all'esecuzione (segnatamente riferita all'art. 265a LEF), l'opposizione da lui interposta al suddetto PE dev'essere rigettata in via definitiva anche per il relativo importo complessivo di fr. 1'130.–. A fronte dell'importo complessivo per cui è disposto il rigetto definitivo dell'opposizione (fr. 8'702.–, rispetto a quello di fr. 15'666.10 indicato nell'istanza di rigetto), si giustifica di lasciare invariata la ripartizione delle spese processuali di prima sede (1/2 a carico di ciascuna parte).

E. 8

Viste le particolarità del caso, per la presente procedura si prescinde dal prelievo di spese processuali. L'anticipo versato dal reclamante gli sarà restituito. Al medesimo, rappresentato dal proprio servizio giuridico, non viene assegnata alcuna indennità, in difetto di specifica motivazione.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'130.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da CON1 al precetto esecutivo n. _____01 dell'Ufficio di esecuzione di Faido è rigettata in via definitiva per fr. 8'702.–. II. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità. L'anticipo versato dal reclamante gli verrà restituito. III. Notificazione a: – RE1, S_____ g_____, S_____ __, C_____ ; – CON1 , Via F_____ , Ch_____ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello La
presidente La cancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante

le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.